

FOGLIO INFORMATIVO PER IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONE

INFORMAZIONI SU BIELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)

Denominazione legale	Biella Leasing S.p.A.
Sede legale ed amministrativa	Monte Grappa, 18 - 13900 BIELLA (BI)
Numero di telefono	015.25288.1
Numero di fax	015.35804.99
Sito internet:	www.biellaleasing.it
E-mail	info@biellaleasing.it
Cod. ABI	14200
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella	00528570021

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (sezione 1 - bis)

Nome e cognome del dipendente Biella Leasing
Denominazione legale del soggetto convenzionato
Sede legale ed amministrativa
Numero di telefono
Qualifica
Estremi iscrizione in Albi – Elenchi

Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' UNA FIDEJUSSIONE (sezione 2)

CARATTERISTICHE

Il sottoscrittore della fidejussione (ossia il garante dell'operazione) garantisce con tutto il suo patrimonio Biella Leasing S.p.A., fino all'importo massimo stabilito nel contratto di locazione finanziaria, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso Biella Leasing S.p.A. stessa dal debitore principale derivanti dal contratto

Rischi contrattuali

Sul piano contrattuale, tra i principali rischi, va tenuto presente il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale garantito in caso di inadempienza di quest'ultimo e la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a Biella Leasing S.p.A. le somme che la stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore principale garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CHE COS'E' UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)

CARATTERISTICHE

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento effettuato da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) ossia la concessione di utilizzare per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà al termine del contratto di locazione di acquistare i beni a condizioni prestabilite. Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

RISCHI TIPICI

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:

Rischi contrattuali

L'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Rischi economico-finanziari

L'Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, I canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri qualora l'utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l'utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE (sezione 3)

Non sono applicate spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 4)

Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di locazione finanziaria:

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: l'Utilizzatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo se ha ottenuto il preventivo consenso del Concedente. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data del recesso e ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell'indennizzo previsto allo specifico articolo contrattuale.

All'atto del trasferimento della proprietà all'Utilizzatore, l'eventuale fideiussione rilasciata dal garante a favore di Biella Leasing S.p.A. sarà annullata.

Reclami: Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo Biella Leasing S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Monte Grappa 18 - 13900 Biella, oppure tramite e-mail all'indirizzo reclami@biellaleasing.it. L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente a Biella Leasing S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma.

LEGENDA

<i>Concedente</i>	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
<i>garante</i>	è la persona e/o la società che rilascia la garanzia a favore di Biella Leasing S.p.A.
<i>debitore principale o Utilizzatore</i>	è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di Biella Leasing S.p.A.
<i>soggetto convenzionato</i>	è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatori creditizi o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti
<i>importo massimo garantito</i>	è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Biella Leasing S.p.A. nel caso di inadempimento del debitore principale
<i>reviviscenza della garanzia</i>	consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore di Biella Leasing S.p.A. siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
<i>Canone</i>	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
<i>parametro di indicizzazione</i>	è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
<i>Solidarietà tra i fideiussori</i>	è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Biella Leasing S.p.A.) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale